



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 13/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2012, n. 1985

Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Seguito e modifica della DGR n. 2848/2011. Disciplina transitoria.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2848 del 20.12.2011 la Giunta Regionale, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall'art. 3, comma 5, lettera d), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con l. 14 settembre 2011, n. 148, e dall'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha stabilito le condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente lo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico.

Con la citata deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione.

In seguito, è intervenuto il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con l. 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 9, comma 4, ribadisce la necessità che il compenso venga pattuito al momento dell'incarico professionale, ponendo in capo al professionista l'onere di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico, e di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma 1, prevede l'emanazione di parametri mediante Decreto Ministeriale. La giurisprudenza ha peraltro evidenziato la possibilità, fino all'emanazione dei parametri ministeriali, di assumere comunque a riferimento la previgente tariffa professionale (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 369; Tribunale Modena, Sez. I, 13 marzo 2012, n. 485), ed in tal senso si è orientata finora la prassi regionale.

A seguito di tale sopravvenienza normativa, la Giunta Regionale, approvando una comunicazione del Presidente (AVV/COM/2012/0001), ha dato mandato all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura Regionale di promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro, con la partecipazione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, per l'individuazione di parametri e criteri oggettivi "in assonanza con i criteri proposti dal Consiglio Nazionale Forense, ovvero con quelli che, si auspica a breve, saranno emanati dal Ministero della Giustizia".

Il gruppo di lavoro convocato dal Coordinatore dell'Avvocatura si è insediato in data 11 settembre 2012, con la partecipazione di rappresentanti degli Ordini di Bari, Trani, Lucera e Lecce.

Nelle more della definizione dei nuovi criteri, è intervenuta l'emanazione del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (in G.U. 22 agosto 2012), in vigore dal 23 agosto 2012.

I criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, possono costituire oggi un significativo riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, la predeterminazione dei compensi.

Pertanto, si ritiene opportuno disporre che in via transitoria - fino alla definizione dei criteri regionali in corso di elaborazione - la pattuizione preventiva dei compensi con i legali esterni della Regione debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012, n. 140.

A tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutate dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari, ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori base per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un abbattimento del 30%);
- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione, ai parametri medi di cui alle tabelle allegate, di un incremento del 25%);
- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate).

In ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri.

La liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

Al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate.

Ai fini dell'applicazione del nuovo sistema transitorio di pattuizione preventiva dei compensi lo schema di convenzione in uso viene rimodulato, come dal testo allegato alla presente deliberazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto e compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso dianzi delineato, si rinvia alle disposizioni di cui al DM 140/2012.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di stabilire che in via transitoria, fino all'adozione di specifici criteri regionali in corso di elaborazione, la pattuizione dei compensi spettanti agli avvocati esterni debba avvenire alla luce dei parametri fissati con DM Giustizia 20.7.2012;

2. che, a tali fini, il compenso verrà predeterminato ed articolato per fasi attraverso la stipula di una convenzione che fisserà importi determinati, mediante gli aumenti o gli abbattimenti in seguito specificati, sulla base dei parametri medi di cui alle tabelle riassuntive allegate al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale, mutuata dal documento elaborato dal Consiglio dell'Ordine di Bari ed alla luce dei criteri fissati dal DM 140/2012, in quanto applicabili.

In particolare, per le cause di valore determinato si terrà conto dei valori medi indicati nelle predette tabelle riassuntive, sui quali verrà applicato un abbattimento del 25%.

In relazione alle cause di valore indeterminabile ed all'attività giudiziale penale verranno applicati:

- valori minimi per i giudizi di ordinaria importanza (risultanti dall'applicazione di un abbattimento del 30% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);

- valori intermedi per i giudizi di particolare interesse (risultanti dall'applicazione di un incremento del 25% ai parametri medi di cui alle tabelle allegate);

- valori massimi per i giudizi di straordinaria importanza (coincidenti con i valori massimi di cui alle tabelle allegate);

- in ipotesi di procedimenti cautelari in corso di causa, verranno previsti in convenzione ulteriori compensi, riferiti alla fase introduttiva ed alla fase decisoria del procedimento incidentale e determinati in base ai parametri applicabili per le corrispondenti fasi di merito in base ai suindicati criteri.

La Giunta Regionale, in ipotesi di eccezionale rilievo, potrà prevedere compensi in deroga ai suddetti parametri;

3. che la pattuizione del compenso verrà formalizzata attraverso la stipula di una convenzione conforme allo schema allegato; all'atto del conferimento dell'incarico al professionista sarà corrisposto un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto. Al saldo verranno rimborsate le spese vive documentate;

4. che la liquidazione del compenso avverrà in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività concretamente svolta dal professionista. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati;

5. che per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al DM 140/2012,

compatibilmente con il criterio di forfettizzazione anticipata del compenso sopra delineato;

6. di dare atto che il presente provvedimento integra e modifica la deliberazione di Giunta Regionale n. 2848 del 20.12.2011, che resta confermata per la sola parte non incompatibile; il punto 3 del dispositivo della DGR 2848/2011 è soppresso;

7. di riservarsi di modificare ed integrare la disciplina del conferimento degli incarichi risultante dal presente atto e dalla deliberazione n. 2848/2011 all'esito dell'esame dei parametri e criteri da individuarsi a cura del gruppo di lavoro costituito presso l'Avvocatura Regionale;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Puglia, a cura dell'Avvocatura Regionale;

9. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F. Pellegrino Dott.Nichi Vendola